



Associazione “per la Valdambra“

**Al Sindaco
del Comune di Bucine
via Vitelli, 1
52021 BUCINE**

**p.c. Alla Regione Toscana
Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE**

**“ Alla Provincia di Arezzo
Piazza Libertà, 3
52100 AREZZO**

**OGGETTO: OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE N. 14 AL R.U. relativa alla trasformazione dell'ATPC7
in località “I Pianacci” in 3 ATPA, adottata con deliberazione C.C. n° 35 del 17/05/2012**

La sottoscritta Associazione per la Valdambra, con sede in 52021 Bucine (AR), Via Stazione n. 18,
email: valdambra@libero.it, web: www.valdambra.org, in persona del suo Presidente Maurizio
Martellini, nato a Bucine 09.03.1948, residente in Bucine via Stazione 18,

presa visione degli atti adottati con deliberazione C.C. n. 35 del 17/05/2012, in pubblicazione dal
20/06/2012 e con scadenza al 19/08/2012,

OSSERVA QUANTO SEGUE

riguardo alla variante n. 14 al R.U. del comune di Bucine relativa alla trasformazione dell'ATPC7 in località
“I Pianacci” in 3 ATPA.

1 – La variante di cui trattasi, promossa da una istanza del 22/11/2011 del sig. Bartolini Giancarlo titolare
della Azienda Euroterriflora S.r.l. già insediata su parte dell'attuale area ATPC7 in località “I Pianacci”
Bucine, è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 5 comma 3 bis e art. 22 della
L:R: 10/2010 e s.m.i..

L'Autorità Competente (Giunta Comunale) ha commesso un grave errore nel condividere le conclusioni del
Rapporto preliminare del 29/11/2011 redatto dall'Arch. Claudio Lastrucci e nell' escludere la variante dalla
procedura di VAS e dalla procedura di Valutazione Integrata all'epoca ancora prevista dalla LR 1/2005.

Si sottolinea infatti che sia il Piano Strutturale comunale che il Regolamento Urbanistico, approvati
rispettivamente con deliberazioni C.C. n. 52 del 07.11.05 e n. 26 del 13.05.08, non sono stati sottoposti
preventivamente ad alcun procedimento di valutazione dei profili ambientali, né a valutazione integrata
riguardo gli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana attesi a seguito
dell'adozione ed approvazione dei seguenti suddetti strumenti ed atti.

Oltretutto non si ha conoscenza di eventuali report di monitoraggio degli effetti dell'applicazione del Regolamento Urbanistico in questi quattro anni oramai trascorsi.

Pur in una fase transitoria di modifiche normative regionali in materia di valutazioni di piani e programmi, che ha visto l'abolizione della valutazione integrata e l'affermazione del principio di evitare la duplicazione delle procedure di valutazione di sostenibilità ambientale dei piani urbanistico territoriali, ai sensi dell'art. 11 comma 2 della LR 1/2005 come modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 77, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo contengono analisi per la dimostrazione della coerenza esterna e interna delle previsioni dei piani e *"la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana."*

Ancora, il nuovo art. 5 bis della LR 10/2010, inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 8, al comma 2 esclude dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità tutti i piani attuativi a condizione però che i piani sovraordinati siano stati oggetto di valutazione dei profili ambientali.

Nel caso in esame le vicende ben note all'Amministrazione precedente riguardo le attività attualmente insediate nell'area ATPC7, soprattutto gli effetti prodotti dalla Euroterriflora Srl, dimostrano ampiamente, come denunciato da esposti di cittadini e come già illustrato dalla scrivente associazione nella propria osservazione del 18/08/2011 sul procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA della domanda di realizzazione di impianto di stoccaggio e recupero rifiuti a matrice cellulosica presso lo stabilimento de I Pianacci di Euroterriflora e nella osservazione del 30/12/2011 sul procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA della domanda di modifica sostanziale di impianto di recupero di rifiuti e di produzione di cippato nello stesso stabilimento, che già oggi sono presenti documentati **effetti negativi e significativi sull'ambiente**, ai sensi dell'art. 20 comma 6 del D.lgs 152/2006 e dell'art. 49 comma 1 della L.R. 10/2010, (immissioni maleodoranti in atmosfera, emissioni di polveri, possibili sostanze emesse soprattutto in caso di incendio, possibile inquinamento delle falde idriche), che rendono necessario il procedimento di VAS a livello di pianificazione e successivi procedimenti di VIA in fase di progettazione degli interventi attuativi.

Si chiede pertanto che tali procedure vengano espressamente prescritte nelle norme tecniche oggetto di modifica.

2 – Preso atto della decisione della GR n. 43 del 26/04/2011, con cui ha stabilito di voler apportare varie modifiche alla LR 1/2005 precisate in sintesi nel documento allegato all'atto, fra le quali quella dell'abolizione dell'istituto del Piano Complesso di Intervento in quanto *"si è rivelato di scarsa e controversa applicazione."*, si rileva innanzitutto che ancora la modifica non è stata approvata quindi i Piani Complessi rimangono tuttora strumenti legittimamente previsti fra gli atti di governo del territorio, come nel caso del Regolamento Urbanistico del comune di Bucine.

Il Piano Complesso previsto per l'area produttiva dei Pianacci, consentiva non solo il controllo ma soprattutto la gestione pubblica della pianificazione urbanistica di un'area con problematiche importanti presenti e da risolvere per consentire la convivenza delle attività produttive con le altre attività umane e agricole del territorio e la compatibilità con la salvaguardia delle risorse e delle componenti ambientali. Ai sensi infatti dell'art. 56 comma 2 b) bis della LR 1/2005 come modificato e introdotto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 91, il Piano Complesso avrebbe dovuto contenere *"La valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana;"*.

La rinuncia alla pianificazione mediante Piano Complesso e la previsione di pianificazione attuativa privata, per di più con la suddivisione in 3 comparti separati e indipendenti, non può dare pari garanzie riguardo l'omogeneità degli interventi e l'adeguatezza delle soluzioni attuative per ovviare agli attuali inconvenienti che rischiano di essere amplificati con l'enorme incremento di superfici coperte e di urbanizzazioni previste.

Si chiede quindi il mantenimento della previsione del Piano Complesso di intervento o in subordine il mantenimento dell'unitarietà della pianificazione attuativa tramite un'unica ATPA, fermo restando quanto richiesto al punto 1) riguardo gli strumenti di valutazione.

3 - Visto che la domanda di variante è avanzata da parte privata, a nostro avviso il comune ha tutto il diritto di riconsiderare le attuali previsioni del R.U., tenuto peraltro conto che al 12/05/2013 le aree di trasformazione non attuate verranno a decadere e dovranno essere oggetto di nuova pianificazione con la variante generale al R.U. stesso, previo adeguato processo di valutazione.

Si ritiene quindi opportuno e si chiede che venga concertato con i privati una riduzione della capacità edificatoria complessiva dell'area, perché appare veramente eccessivo per la sostenibilità del territorio lo sviluppo edificatorio previsto dal R.U., per di più tutto insieme in una unica fase.

4 – Per completezza si segnala che l'attività produttiva attualmente insediata nella nuova ATPA28 non sembra legata al solo settore agricolo, mentre ci sono contraddizioni nel testo dell'art. della nuova ATPA29 non ancora interessata da attività produttive.

Bucine 18/08/2012

Per L'ASSOCIAZIONE PER LA VALDAMBRA
IL PRESIDENTE
Ing. Maurizio Martellini